

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 130 del 16 febbraio 2016

Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Regione Campania per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP"

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Campania per l'utilizzo del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" e si demanda al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la sottoscrizione della convenzione.

Estremi principali documenti dell'istruttoria:

Nota prot. n. 284209 del 09 luglio 2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), stabilisce che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli Istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e degli ospedali psichiatrici giudiziari, saranno definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria.

L'articolo 5, comma 1 del D.P.C.M. 1° aprile 2008 prevede che sono trasferite alle regioni le funzioni sanitarie afferenti agli Ospedali psichiatrici giudiziari ubicati nel territorio delle medesime e che le regioni disciplinano gli interventi da attuare attraverso le aziende sanitarie, in conformità ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato C allo stesso decreto.

La legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, recante: "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" e in particolare l'articolo 3-ter dal titolo "Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" stabilisce che le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia debbano essere eseguite esclusivamente all'interno di strutture sanitarie prevedendo uno specifico finanziamento per la loro realizzazione e riconversione.

Con il decreto assunto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro della Giustizia, il 1° ottobre 2012, sono stati individuati i requisiti minimi per il funzionamento delle strutture residenziali per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS). Inoltre, il decreto-legge 31 marzo 2014, n.52, coordinato con la legge di conversione 30 maggio 2014, n.81, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.125 del 31 maggio 2014, ha disposto significativi cambiamenti in tema di misure di sicurezza OPG e CCC esplicitamente finalizzati a evitare l'invio in Ospedale psichiatrico giudiziario, anche in relazione alla nuova offerta di servizi sanitari in ambito penitenziario, derivante dalla riforma recata dal D.P.C.M. 1° aprile 2008.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del Comitato paritetico interistituzionale, previsto dal citato articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 1° aprile 2008, a cui sono demandati la predisposizione degli indirizzi sugli adempimenti di cui al richiamato Allegato C al medesimo D.P.C.M., nonché degli strumenti per supportare il programma graduale di superamento degli O.P.G. e favorire le forme di collaborazione tra il Ministero della Giustizia ed il Servizio sanitario nazionale a livello nazionale, regionale e locale.

Inoltre il Comitato paritetico interistituzionale ha licenziato nella riunione del 17 novembre 2009 un documento di indirizzo che è stato approvato nella riunione della Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre 2009 come "Accordo concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) e nelle Case di Cura e Custodia (CCC) di cui all'Allegato C al D.P.C.M. 1° aprile 2008" (Rep. Atti n. 84/CU, pubblicato nella G.U. n. 2, serie generale, del 4 gennaio 2010).

Il suddetto Accordo, ha impegnato, tra l'altro, le Regioni sede di Strutture residenziali extraospedaliere per le misure di sicurezza OPG e CCC (REMS) ad assicurare le procedure inerenti i procedimenti di ammissione alla REMS, la registrazione ai fini amministrativi-sanitari, la conservazione degli atti relativi alla posizione giuridica e rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i rapporti e le comunicazioni alla Magistratura di sorveglianza o di cognizione e le comunicazioni delle Autorità Giudiziarie nei confronti dei ricoverati (a titolo di esempio: permessi, licenze, notifiche), nonché quelle all'Amministrazione Penitenziaria.

La Giunta Regionale della Campania ha istituito il "Laboratorio Territoriale Sperimentale per la Sanità penitenziaria Eleonora Amato", che, nell'ambito dei compiti specificamente assegnati, per rispondere all'urgenza di supportare il definitivo e completo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ha sviluppato il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG della Campania di seguito denominato "SMOP".

Nella seduta del Comitato paritetico interistituzionale del 18 giugno 2014 il rappresentante designato della Regione Campania ha messo a disposizione delle altre amministrazioni, senza oneri, il predetto sistema informativo che, con procedura semplice, consente, ai soggetti autorizzati, un immediato utilizzo per la raccolta, la gestione e l'elaborazione dei dati essenziali - anagrafici, sanitari e giuridici - riguardanti anche le persone cui sono applicate le misure di sicurezza detentive OPG e CCC, nonché la collegata gestione documentale informatizzata e la de materializzazione delle comunicazioni.

Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. 284209 del 9 luglio 2015, ha formalizzato alla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania la richiesta di adozione del Sistema informativo "SMOP", tramite la stipula di apposita convenzione.

Il Sistema informativo in parola, la cui operatività è stata avviata nel 2012, è idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), è predisposto a interfacciarsi e comunicare con i diversi sistemi informativi delle Aziende Sanitarie e delle Regioni, l'anagrafe sanitaria ed i CUP.

Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla stipula di una convenzione (**Allegato A**) con la Regione Campania per l'utilizzo dello "SMOP", come meglio specificato in allegato e di demandare la sottoscrizione al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria.

La stipula della suddetta convenzione non genera alcun onere di spesa per Regione del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
- Visto il DPCM 1° aprile 2008;
- Vista la Legge n. 9 del 17 febbraio 2012;
- Vista la Legge n. 81 del 30 maggio 2014;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e la Regione Campania riportato all'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare al Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria la sottoscrizione della convenzione;
3. di stabilire che l'attuazione della suddetta convenzione non comporterà oneri di spesa per la Regione del Veneto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

